

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE  
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL  
PERIODO MAGGIO 2012 – APRILE 2013  
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL SETTORE  
AUTOTRASPORTO MERCI DEL VENETO**

Il giorno 22 maggio 2012 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Marghera (VE) si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Presidente di categoria Maria Teresa Faresin, del delegato Paolo Rizzolo, del responsabile del settore relazioni sindacali Ferruccio Righetto e del Sig. Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal presidente Alessandro Conte, dal Presidente della Cna Fita Veneto Angiolina Mignolli, con l'assistenza del segretario regionale Mario Borin, del Sig. Sergio Bersacchi responsabile regionale Cna Fita e del responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Zenone Giuliano e dal Sig. Umberto D'Aliberti del settore stesso;

e

la **Filt-CGIL** rappresentata dal Segretario regionale Ilario Simonaggio e da Vittorio Bertocco;

la **Fit-CISL** rappresentata dal Segretario regionale Gaetano Antonello;

la **Uiltrasporti-UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto che:

- Il punto 2.2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 22 novembre 2011, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore autotrasporto merci del Veneto, prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento aprile 2011 – marzo 2012. Inoltre le Parti

ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento delle competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, n. 3) e dall’Accordo interconfederale regionale 24 marzo 2011.

- Il medesimo articolo prevede per l’erogazione dell’EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l’andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte EBAV):

- Che il numero delle imprese aderenti all’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto – EBAV è diminuito del **- 1,7%** nel periodo di riferimento (aprile 2011-marzo 2012) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (aprile 2010 – marzo 2011);
- Che il numero dei lavoratori è aumentato dello **+ 2,7%** nel periodo di riferimento (aprile 2011 – marzo 2012) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (aprile 2011 - marzo 2012);
- Che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 22 novembre 2011, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo aprile 2011 – marzo 2012;

concordano quanto segue:

1. A far data dal **01 maggio 2012** al **30 aprile 2013** sarà erogato a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai), per tutte le giornate effettivamente lavorate, purchè in forza nell’impresa nel periodo di riferimento (aprile 2011 – marzo 2012), l’EET seguente:

<b>LIVELLI</b>	<b>EET (mensile) dal 01.05.2012 al 30.04.2013</b>
<b>1 S</b>	<b>€ 28,24</b>
<b>1</b>	<b>€ 26,52</b>
<b>2</b>	<b>€ 24,37</b>
<b>3 S</b>	<b>€ 22,00</b>
<b>3</b>	<b>€ 21,42</b>
<b>4</b>	<b>€ 20,37</b>
<b>4 J</b>	<b>€ 19,83</b>
<b>5</b>	<b>€ 19,43</b>
<b>6</b>	<b>€ 18,14</b>
<b>6 J</b>	<b>€ 17,40</b>

2. Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997 e in base al D. Lgs. 276/2003, viene riconosciuto l'EET nella misura del 90% del valore attribuito al livello di riferimento;
3. L'EET è escluso ai fini del computo del TFR e proporzionato nel caso di rapporto di lavoro part-time sulla base dell'orario ridotto pattuito;
4. Le parti ribadiscono che l'EET previsto dal CCRL del 22 novembre 2011 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3 del 14 febbraio 2011);
5. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2 del CCRL del 22 novembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**

**Filt-CGIL**

**CNA del Veneto**

**Fit-CISL**

**CASARTIGIANI Veneto**

**Uiltrasporti-UIL**